

TI_GERICHTE 52.2000.5 vom 4. Juli 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-07-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.5

FR: TI_GERICHTE 52.2000.5 du 4 juillet 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.5 del 4 luglio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 18

cpv. 1 PAmm), secondo la quale spetta di principio all'autorità accertare d'ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa, va comunque ricordato che, soprattutto laddove una parte abbia introdotto una domanda nel suo interesse o si trovi in condizione di meglio conoscere i fatti, la medesima è tenuta a collaborare attivamente all'accertamento della fattispecie, fornendo informazioni utili al giudice e indicando i mezzi di prova posti a sostegno delle sue allegazioni (STF inedita 23 febbraio 1996 in re C.-P. consid. 4a). Visto quanto precede, si deve dunque concludere che i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti. 4. 4.1. Occorre ora esaminare se _____ possa prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU. Affinché tale norma sia applicabile, occorre - in particolare - che il membro della famiglia con il quale lo straniero che domanda un permesso di dimora afferma d'intrattenere una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta, abbia il diritto di risiedere in Svizzera. In altre parole, è necessario che questa persona sia al beneficio di un permesso di domicilio oppure possieda la cittadinanza elvetica (DTF 118 Ib 157, consid. c). In concreto _____ è titolare di un permesso di domicilio dal 1998. L'insorgente, di principio, può quindi richiamarsi all'art. 8 CEDU. Va tuttavia rilevato che in materia di polizia degli stranieri il Tribunale cantonale amministrativo fonda la sua decisione di principio sui fatti e le circostanze esistenti al momento in cui emana il proprio giudizio (STA 15 aprile 1998 in re M.I. consid. 2.3.) analogamente al Tribunale federale (DTF 122 II 4 consid. 1b e rinvii; 120 Ib 257 consid. 1f). Ne discende che, nell'ambito di una richiesta di ricongiungimento fondata sull'art. 8 CEDU, è determinante l'età del figlio a quest'ultima data. Come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, le relazioni familiari protette dall'art. 8 CEDU sono anzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e figli minorenni, che vivono in comunione domestica. Trattandosi di persone che non fanno parte del nucleo familiare vero e proprio e con le quali non vi è (più), di regola, una comunione domestica, vi è una relazione familiare protetta quando lo straniero che domanda un permesso di soggiorno si trova nei confronti del familiare che risiede in Svizzera in un rapporto così stretto che si deve parlare di un vero e proprio rapporto di dipendenza. Dunque, di principio, si può presumere che a partire dai 18 anni un giovane sia normalmente in grado di vivere in maniera indipendente, riservati i casi particolari, ad esempio l'handicap fisico o psichico oppure una grave malattia (cfr. DTF 120 Ib 261 consid. 1e). In mancanza di un tale rapporto di dipendenza, il rifiuto dell'autorizzazione non lede l'art. 8 CEDU e il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile (DTF 120 Ib 260 consid. 1d; 115 Ib 4 consid. 2). 4.2. In concreto il 4 maggio 2000

_____ ha compiuto 18 anni. Dagli atti non risulta che quest'ultima si trovi in uno stato di dipendenza dalla madre ai sensi della succitata giurisprudenza. Prova ne è che l'insorgente ha regolarmente concluso le scuole dell'obbligo e seguito vari corsi di computer in Patria e dal settembre 1999 segue un corso di italiano per immigrati nel nostro Paese.

D'altronde, se così fosse stato, è verosimile che _____ non avrebbe atteso quasi 6 anni dall'ultima separazione prima di chiedere il ricongiungimento con _____.

L'insorgente non può quindi invocare l'art. 8 CEDU, ritenuto che tale norma convenzionale non le conferisce alcun diritto a vivere con la madre, rispettivamente ad ottenere un permesso di dimora in Svizzera. 4.3. A titolo abbondanziale va rilevato che, anche nel caso in cui l'insorgente avesse potuto invocare l'art. 8 CEDU, i motivi da lei adottati non prevarrebbero comunque sull'interesse pubblico a negarle il sollecitato permesso di soggiorno, trattandosi di un ricongiungimento, peraltro parziale, non giustificato dalle circostanze (cfr. consid. 3 che precede). 5. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. Spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. visti gli art. 8 CEDU; 4, 17 cpv. 2 LDDS; 10 OENS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1 segg. PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza _____, cittadina iugoslava, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 31.08.2000 notificando la propria partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a:

_____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente

La segretaria